


N° 27

COMUNE DI VITERBO

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il giorno 14 dicembre 2016 si riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone del Dott. Tanzi Ugo, presidente, e del Rag. Messina Salvatore, componente, per esprimersi in merito alla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del personale dirigente del Comune di Viterbo - parte economica anno 2016, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Premesso che

- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2016, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 14/12/2016, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore 1°, Dott. Romolo Massimo Rossetti e dal Dirigente del Settore 2°, Dott. Stefano Quintarelli (che si allega);
- l'art. 5, comma 3, del CCNL area della dirigenza del 23/12/99, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]"* ;
- l'art. 40 comma 3 *quinquies*) del D. Lgs 165/2001, come modificato ed integrato con D.lgs 27/10/2009 n. 150, prevede che *"[...]Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]"*;
- l'art. 40 *bis*) comma 1 del medesimo D. Lgs 165/2001 dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;
- il parere del Collegio dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Visti

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto;

- l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 il quale stabilisce che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni 2011 -2014;
- la nota circolare n. 12 del 23/03/2016 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato, nel fornire le istruzioni operative in merito alla decurtazione da applicare ai Fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2016, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 208/2015, ha specificato che la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), *salvo verifica finale dell'effettivo andamento*;
- le vigenti disposizioni contrattuali;
- l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- le disposizioni contenute nel T.U.E.L.;

Il Collegio attesta la compatibilità dei costi della pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2016, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopra riportate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Tanzi Ugo

Dott. Messina Salvatore